

Oggetto n. 5612: Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - Primo provvedimento.  
(Proposta della Giunta regionale in data 26 aprile 2004, n. 773)

---

Prot. n. 16420

### Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 773 del 26 aprile 2004, recante in oggetto "Definizione norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'art. 22, comma 1, lett. d) L.R. n. 2 del 2003 - Primo provvedimento. Prop. al Cons.";

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 15890 in data 1 dicembre 2004,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed in particolare l'articolo 10;
- il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Visto in particolare il Titolo IV della L.R. n. 2/2003, "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona", che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), di seguito denominate 'Istituzioni', e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.), di seguito denominate 'Aziende';

Ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 1 marzo 2004 "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della L.R. 12/03/03, n. 2 – Proposta al Consiglio", recepita dal Consiglio regionale con deliberazione progr. n. 623 del 9 dicembre 2004, sono stati definiti i requisiti e le condizioni per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende;

Ricordato in particolare che, come più ampiamente definito nella deliberazione più sopra citata:

- le Aziende derivanti dal processo di trasformazione delle attuali Istituzioni devono innanzitutto garantire la continuità dei servizi attualmente gestiti dalle stesse Istituzioni ed assumere il ruolo di produzione ed erogazione di eventuali ulteriori servizi nell'ambito e secondo le esigenze della pianificazione locale, così come definita dai Piani di zona (il cui ambito territoriale coincide con quello del Distretto sanitario);
- il processo di trasformazione che si è avviato prevede una progressiva implementazione della definizione, da parte della Regione e degli Enti locali, dei contenuti e delle azioni da porre in essere al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati;
- la Regione, di concerto con il sistema delle autonomie locali, governa complessivamente il processo di trasformazione;
- i Comuni esercitano attraverso il Comitato di Distretto, nell'ambito territoriale della zona e nell'ambito della più complessiva funzione di governo volta alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, la funzione di governo e di indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione delle Aziende e di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, che esercitano anche coordinandosi con le Province;
- le Province svolgono, nell'ambito del complessivo ruolo di coordinamento del processo di programmazione zonale, un ruolo di coordinamento del processo di aziendalizzazione, unitamente ad una azione di monitoraggio;

Dato atto che il processo di trasformazione e di aziendalizzazione avviene assumendo – a livello regionale e locale – il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali, con i soggetti del Terzo settore e con l'organizzazione maggiormente rappresentativa delle Associazioni delle Istituzioni;

Ricordato inoltre che, così come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2/2003, il Consiglio regionale deve stabilire le norme ed i principi che definiscono l'ambito dell'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende;

Dato atto che la figura giuridica dell'Azienda pubblica di servizi alla persona è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento regionale dalla citata legge regionale n. 2 del 2003, in attuazione della competenza legislativa riconosciuta alla Regione dalla Costituzione a seguito della riforma del Titolo V, recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Dato atto che la disciplina in materia di Aziende pubbliche è quella definita dalla L.R. n. 2/2003 e da quanto verrà stabilito con i successivi atti del Consiglio regionale ivi previsti, tenuto conto che la disciplina recata dal decreto legislativo n. 207 del 2001, oltre a non essere comunque esaustiva, è stata adottata precedentemente alla riforma costituzionale sopra indicata e quindi non vincolante per la Regione nelle materie di sua competenza esclusiva, come si evince anche dal tenore letterale dell'articolo 22 della L.R. n. 2/2003, che prevede che la Regione "si ispira" ai principi della legge n. 328 del 2000 e del decreto legislativo n. 207 del 2001 nella definizione ed attuazione del riordino delle Istituzioni e della loro trasformazione in Azienda, anziché disporre "in attuazione" dei provvedimenti statali indicati;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto più sopra esposto, di definire il quadro di riferimento per le Aziende previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2/2003, tenuto conto:

- di quanto previsto dalla L.R. n. 2/2003 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 2004, recepita dal Consiglio regionale con deliberazione progr. n. 623 del 9 dicembre 2004;
- del ruolo riconosciuto agli Enti locali, ed in particolare ai Comuni, nei confronti delle Aziende e della loro attività;
- dei compiti e del ruolo già riconosciuto alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie in ordine al processo di aziendalizzazione e della necessità che le stesse siano poste nella condizione di monitorare l'andamento dell'attività delle Aziende in relazione alle esigenze della programmazione sociale e sanitaria;
- del ruolo assegnato alle Aziende nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- dell'assenza attuale di una disciplina organica che regoli la vita e l'attività delle Aziende e quindi della necessità di ispirarsi, nella sua definizione, ad istituti e norme già previsti per soggetti con analoghe finalità, laddove si ritengano applicabili;

- della peculiarità dei soggetti di che trattasi e della loro origine, disponendo affinché venga salvaguardata l'ispirazione fondativa, pur nell'ambito del mutato contesto sociale, istituzionale ed economico.

Preso e dato atto che, sulla base di quanto finora esposto, la complessità e la necessaria articolazione dei temi che sarà necessario trattare con il presente provvedimento suggeriscono l'opportunità, anche per maggiore possibilità di fruizione da parte dei destinatari finali, di individuare i titoli ed i temi degli argomenti da trattare, rinviando la trattazione sistematica degli stessi ad un allegato parte integrante del presente atto.

Ritenuto pertanto di individuare i temi da trattare nell'allegato parte integrante come segue:

#### 1. Autonomia statutaria

Natura e finalità dell'Azienda; denominazione; costituzione, trasformazione ed estinzione; organi: funzioni, requisiti, composizione, modalità di funzionamento, incompatibilità, durata, modalità di cessazione anticipata, controlli; direttore: requisiti per l'incarico, rapporto di lavoro; personale: modalità di reclutamento, rapporto di lavoro.

#### 2. Autonomia gestionale

Rapporti con la programmazione di zona; assenza di fine di lucro; obbligo del pareggio di bilancio; atti di programmazione; atti di organizzazione e di gestione; competenza all'adozione degli atti, pareri; sperimentazioni gestionali; controllo sull'attività e sulla gestione.

#### 3. Autonomia patrimoniale

Definizione del patrimonio e caratteristiche; legame con il territorio di provenienza: pareri obbligatori in caso di trasformazione o alienazione e finalizzazione delle rendite; vicende del patrimonio: trasformazione ed alienazione; gestione del patrimonio: valorizzazione; monitoraggio e controllo sui risultati della gestione patrimoniale.

#### 4. Autonomia contabile e finanziaria

Rapporti tra l'Azienda ed i Comuni che conferiscono servizi ed attività; atti di organizzazione e di gestione, competenza ad assumerli, pareri.

#### 5. Funzioni regionali

Costituzione dell'Azienda, approvazione dello statuto e delle successive modifiche.

#### 6. Norma transitoria e finale

Previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 36
assenti	n. 14
voti favorevoli	n. 27
voti contrari	n. 7
voti nulli	n. 1
astenuti	n. 1

d e l i b e r a

- di approvare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2/2003, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato parte integrante della presente deliberazione recante "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Primo provvedimento";
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## **ALLEGATO**

### **DEFINIZIONE DI NORME E PRINCIPI CHE REGOLANO L'AUTONOMIA STATUTARIA, GESTIONALE, PATRIMONIALE, CONTABILE E FINANZIARIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – PRIMO PROVVEDIMENTO**

L'Azienda pubblica di servizi alla persona (A.S.P.), di seguito indicata come 'Azienda', è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

I Comuni dell'ambito di attività dell'Azienda e l'Azienda unità sanitaria locale, per le prestazioni ad integrazione socio-sanitaria di propria competenza, possono avvalersi della stessa; i Comuni esercitano le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende.

L'Azienda svolge la propria attività di gestione ed erogazione di servizi alla persona di norma in ambito distrettuale e secondo le esigenze della pianificazione locale, così come definita dai Piani di zona, compreso quanto indicato in materia di integrazione socio-sanitaria e già indicato anche nei Programmi delle attività territoriali citati all'articolo 29, comma 3 della L.R. n. 2/2003.

L'Azienda è disciplinata dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dalle norme e principi definiti dal presente atto e dai successivi, adottati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) della citata legge regionale.

L'Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale, e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.

## **1. AUTONOMIA STATUTARIA**

### **1.1 Natura e finalità dell'Azienda**

Lo statuto è l'atto fondamentale per il governo dell'Azienda.

Lo statuto individua le finalità, il settore di attività, gli organi, la loro composizione, le relative attribuzioni e la durata in carica, l'ambito territoriale di attività, le responsabilità del direttore.

L'Azienda persegue le finalità definite dal piano di trasformazione aziendale, previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 01/03/2004, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Istituzioni da cui deriva.

## **1.2 Denominazione dell'Azienda**

La denominazione dell'Azienda deve ricordare le origini storiche delle Istituzioni da cui deriva.

## **1.3 Costituzione dell'Azienda**

L'Azienda, così come configurata dal piano di trasformazione aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 1 marzo 2004, recepita dal Consiglio regionale con deliberazione progr. n. 623 del 9 dicembre 2004, è costituita dalla Regione, che ne approva lo statuto e le successive modifiche.

A tal fine il piano di trasformazione aziendale, previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 2004, deve essere accompagnato da una proposta di statuto.

La Regione, in sede di approvazione dello statuto, valuta la coerenza e la congruità dei contenuti della proposta di statuto con quanto previsto dal presente atto e da quanto definito dai piani di trasformazione aziendale previsti dall'atto n. 386 del 2004.

Con il successivo atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23, comma 2 della L.R. n. 2/2003 saranno definite le modalità per la costituzione e per l'insediamento degli organi.

## **1.4 Organi dell'Azienda**

Sono organi dell'Azienda: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Organo di revisione contabile.

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;
- nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
- revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti con successivo atto del Consiglio regionale;
- nomina due revisori all'interno del Collegio di revisione, laddove è previsto il Collegio;

- approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il bilancio consuntivo;
- approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile con le modalità indicate al successivo paragrafo 3;
- delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- adotta il proprio regolamento di funzionamento.

L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli Enti pubblici territoriali che conferiscono all'Azienda la gestione di attività assistenziali e beni patrimoniali, comprese le attività già gestite ed i beni patrimoniali delle Istituzioni al momento della trasformazione.

La rappresentanza degli Enti pubblici territoriali all'interno dell'Assemblea dei soci è commisurata all'entità delle attività e dei patrimoni conferiti così come sopra indicati, sulla base di quote stabilite in apposita convenzione stipulata fra gli Enti pubblici territoriali rappresentati nell'Assemblea dei soci, garantendo che le quote rappresentate dagli Enti pubblici territoriali costituiscano la maggioranza assoluta del totale delle quote.

All'Assemblea dei soci partecipano inoltre altri componenti di nomina pubblica e privata qualora gli statuti delle Istituzioni trasformate ne prevedessero la presenza nei Consigli di amministrazione; la rappresentanza di tali componenti in seno alla Assemblea è definita nella proposta di statuto dell'Azienda.

L'ammissione all'Assemblea dei soci di nuovi Enti pubblici territoriali che conferiscono attività e risorse, è deliberata dalla stessa Assemblea; l'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione.

L'Assemblea nomina tra i suoi componenti il Presidente che ha il compito di convocarla e di presiederla.

Le funzioni dell'Assemblea dei soci sono svolte dal Comune quando quest'ultimo è l'unico soggetto titolare di quote di partecipazione.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.

Il Consiglio di amministrazione adotta, in particolare, i seguenti atti:



- proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo, bilancio consuntivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
- proposta di modifica statutaria;
- regolamento di organizzazione;
- nomina del direttore;
- adozione del proprio regolamento di funzionamento.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, compreso il Presidente; il numero dei componenti è definito dallo statuto in ragione del volume e dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda.

I componenti dell'Assemblea dei soci che rappresentano gli Enti locali territoriali devono designare almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione; gli altri soggetti pubblici e i soggetti privati, se presenti nell'Assemblea dei soci, designano i propri rappresentanti nei Consigli di amministrazione delle Aziende, secondo quanto previsto dagli statuti.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni e sono rinominabili una sola volta.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è nominato dal Consiglio nel suo seno nella seduta di insediamento, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda ed in particolare alla esecuzione degli atti, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda.

L'Organo di revisione contabile è costituito da 3 membri qualora il bilancio dell'Azienda sia superiore ad un valore di 10.000.000 di euro attualizzati all'anno 2004; dei 3 membri 2 sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.

L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia inferiore ad un valore di 10.000.000 di euro attualizzati all'anno 2004.

L'Organo di revisione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

## **1.5 Direttore e personale dell'Azienda**

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica. E' responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.

Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto, rinnovabile, di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

Il direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda. Può assumere incarichi di carattere temporaneo previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal Contratto collettivo di lavoro nazionale di comparto, dal Codice civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservata.

I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono definiti da apposito Regolamento.

## **2. AUTONOMIA GESTIONALE**

I Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda che si avvalgono dei servizi della stessa regolano i reciproci rapporti attraverso la stipula di contratti di servizio, individuando strumenti tecnici comuni, insieme all'Azienda unità sanitaria locale per quanto riguarda l'integrazione socio-sanitaria.

Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standards qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca del servizio da parte dei Comuni. Per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie il contratto con l'Azienda è stipulato congiuntamente tra i Comuni e l'Azienda unità sanitaria locale.

La disciplina dei rapporti finanziari nell'ambito dei contratti di cui sopra tiene conto di eventuali accordi tra Regione ed Autonomie Locali per la definizione delle rette e tariffe delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari.

L'Azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati, fatto salvo quanto di seguito indicato.

L'Azienda può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare

a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

Al fine di valutare gli esiti delle sperimentazioni gestionali delle Aziende per una eventuale diffusione delle stesse, la Regione e gli Enti locali definiscono le forme e le modalità di monitoraggio, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

### **3. AUTONOMIA PATRIMONIALE**

L'Azienda è dotata di un proprio patrimonio, costituito da beni mobili ed immobili; l'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile. L'inventario così redatto è trasmesso alla Regione secondo modalità che verranno successivamente stabilite con atto della Giunta regionale.

Il patrimonio è costituito dai beni delle Istituzioni da cui è sorta l'Azienda, nonché dalle acquisizioni successive, compresi gli eventuali ed ulteriori conferimenti, e va iscritto nello stato patrimoniale del bilancio.

L'inventario indica per ciascun bene il soggetto che ha effettuato il conferimento. Per i beni delle Istituzioni trasformate, il Comune che effettua il conferimento è il Comune sede dell'Istituzione o, qualora l'attività dell'Istituzione trasformata si svolga in Comune diverso da quello sede dell'Istituzione, il Comune nel quale si svolge l'attività prevalente.

Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile sono approvate dall'Assemblea dei soci, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su parere obbligatorio e vincolante del soggetto che ha effettuato il conferimento del bene; le alienazioni del patrimonio disponibile sono approvate dall'Assemblea dei soci, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria con il parere obbligatorio del soggetto che ha effettuato il conferimento del bene.

A seguito di trasformazioni e alienazioni patrimoniali deve essere aggiornato l'inventario, che deve essere trasmesso alla Regione.

L'Azienda predispone, nell'ambito del piano programmatico, un piano di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio.

Il piano di gestione e valorizzazione, per quanto riguarda il patrimonio disponibile, deve assicurare, a conclusione del piano di trasformazione, una redditività in linea con i valori di mercato.

La Regione, con successivo atto, definisce indirizzi per la valorizzazione del patrimonio, anche di valore artistico, delle Aziende, nonché per l'adozione, da parte delle stesse, di strumenti finalizzati a realizzare una efficace gestione del

patrimonio, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 26 della L.R. n. 2/2003.

#### **4. AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA**

L'Azienda ha autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate.

Le Aziende si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti con successivo atto di Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:

- piano programmatico;
- bilancio pluriennale di previsione;
- bilancio annuale economico preventivo;
- bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

La Giunta regionale definisce uno schema tipo di regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio; le Aziende si dotano di un proprio regolamento di contabilità coerente con lo schema tipo regionale.

Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell'Azienda e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa. Al suo interno sono in particolare evidenziati:

- a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi del piano;
- b) il programma pluriennale degli investimenti e le sue modalità di finanziamento;
- c) gli indicatori di economicità aziendale e di qualità delle prestazioni;
- d) le eventuali azioni per la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
- e) le politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse;
- f) le indicazioni in ordine alla politica dei costi e dei ricavi.

Il piano programmatico ha durata triennale e viene aggiornato annualmente in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale economico preventivo.

Il piano programmatico viene approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione; ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori aziendali e deve indicare distintamente per ciascun esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il bilancio annuale economico preventivo è redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione; esso esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione. E' corredato da una relazione illustrativa, che ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione pluriennale e annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e relazione gestionale. Esso viene deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile e sottoposto, corredato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, all'Assemblea dei soci che lo deve approvare entro il 30 giugno.

Al bilancio consuntivo è allegato il bilancio sociale delle attività il quale rende conto alla collettività dell'operato dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti a favore della propria collettività.

Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali avanzi di gestione unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio.

Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei soci un piano di rientro, secondo modalità stabilite dallo statuto; l'approvazione da parte della Assemblea dei soci comporta l'assunzione a carico di ciascun socio della eventuale quota parte di disavanzo non coperta dal piano di rientro.

## **5. FUNZIONI REGIONALI**

L'Azienda, così come configurata dal piano di trasformazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 2004, recepita dal Consiglio regionale con deliberazione progr. n. 623 del 9 dicembre 2004, è costituita dalla Regione che ne approva lo statuto e le successive modifiche.

La Regione definisce con proprio successivo atto ulteriori norme e principi che regolano l'attività delle Aziende ed in particolare: i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione, i casi di revoca del Consiglio di amministrazione o di suoi componenti da parte dell'Assemblea dei soci, i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli di

amministrazione e dei direttori, le modalità per la pubblicizzazione dei documenti contabili.

## **6. NORMA TRANSITORIA E FINALE**

I rapporti di lavoro del personale dipendente ed i rapporti di collaborazione in corso con le Istituzioni da cui deriva l'Azienda al momento della costituzione della stessa, proseguono fino alla eventuale scadenza prevista; il personale mantiene i diritti acquisiti al momento del subentro dell'Azienda nella titolarità dei rapporti.

\* \* \* \*

GR/am